

PRESIDENTE. Su quella riferirà il collega Bonito, che è relatore per quella domanda.

CARMELO CARRARA, *Relatore sul documento Doc. IV, n. 7-A*. D'accordo, Presidente.

In ogni caso la Giunta ha ritenuto di intervenire anche nell'ipotesi in cui la Camera dovesse accedere alla soluzione della avvenuta utilizzazione degli atti, perché comunque l'utilizzazione che il pubblico ministero aveva fatto, aveva costituito una grave lesione della sfera della riservatezza e della libertà del parlamentare. Quindi si impone una decisione in tale senso della Camera, anche al fine di evitare ulteriori illegittime utilizzazioni di tali registrazioni.

Sulla base di questi argomenti la Giunta ha deciso di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Parenti.

PRESIDENTE. Il relatore per il documento Doc. IV, n. 14-A, onorevole Bonito, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore per il documento Doc. IV, n. 14-A*. Onorevoli colleghi, in seguito a distinte autorizzazioni del GIP presso il tribunale di Verona sono state disposte ed eseguite intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate ed in uso a più aderenti al movimento politico della lega nord.

Nell'ambito di tali intercettazioni sono state acquisite registrazioni telefoniche di conversazioni intercorse tra i signori Flego Enzo, Mazzonetto Alberto e Mercanzin Marco, le cui utenze erano state, appunto, poste sotto controllo, ed i deputati in carica Bossi, Calderoli, Chiappori, Vascon, Maroni e Cavaliere.

Attese le riferite risultanze, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia, con atto del 27 gennaio 1998, ha richiesto al signor Presidente della Camera dei deputati l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti dei predetti par-

lamentari le risultanze delle intercettazioni telefoniche in premessa descritte.

La richiesta dell'autorità giudiziaria è stata trasmessa alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, la quale, chiamata a votare su una questione pregiudiziale, si è espressa a maggioranza nei sensi sottoposti, conclusivamente, al voto dell'Assemblea.

Le motivazioni che sorreggono la proposta della Giunta possono essere in tal guisa sintetizzate. L'articolo 68 della Costituzione, come è noto, in tema di intercettazioni telefoniche e prerogative parlamentari, stabilisce il principio in forza del quale nessun membro del Parlamento può essere sottoposto ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni in assenza di preventiva autorizzazione delle Camere di appartenenza.

La norma, secondo comune insegnamento dottrinario, disciplina esclusivamente le intercettazioni che debbono essere disposte sulle utenze telefoniche in uso dei parlamentari e non già sulle intercettazioni cosiddette indirette, quelle cioè acquisite occasionalmente nel corso di intercettazioni eseguite su utenze di terzi estranei al Parlamento. Siffatta lettura del disposto costituzionale trova conferma nella legge e nei lavori preparatori relativi alla modifica dell'articolo 68 della Costituzione, votata dal Parlamento nel 1993 (legge costituzionale n. 3 del 1993), soprattutto con riferimento all'inciso « in qualsiasi forma », il quale fa riferimento ai mezzi tecnologici utilizzabili per l'intercettazione e soltanto a questi.

Ciò posto sul piano dei principi normativi desumibili dal testo costituzionale, ne consegue che le intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria veronese e di cui alla richiesta sottoposta alla delibazione parlamentare sono da considerarsi del tutto legittime. Alla Camera, peraltro, la procura della Repubblica istante richiede l'autorizzazione ad utilizzare le risultante delle intercettazioni. Sul punto la maggioranza della Giunta ha osservato come siffatta autorizzazione non sia prevista da alcuna norma, né di rango costituzionale né di rango sottordinato, giacché l'unica

autorizzazione tipizzata dalla Costituzione è quella preventiva al fine di consentire l'intercettazione diretta dell'utenza del parlamentare. Ne consegue, secondo corretto utilizzo dello strumento logico, che l'invocata autorizzazione non rientra nei poteri delle Camere e che essa non costituisce materia sulla quale la Camera possa e debba pronunciarsi.

Le argomentazioni sin qui sinteticamente svolte trovano ulteriore conferma in ordine alla loro correttezza giuridica nelle vicende parlamentari relative ai decreti-legge con i quali si tentò di introdurre nel nostro ordinamento una disciplina compiuta delle intercettazioni indirette. In tali provvedimenti, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68, veniva stabilito che l'autorità giudiziaria (con ciò riferendosi evidentemente al pubblico ministero) dovesse richiedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni telefoniche indirette effettuate nei confronti di un parlamentare entro dieci giorni dalla ricezione dei verbali e delle registrazioni ed in ogni caso prima che i medesimi siano depositati a norma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale.

Orbene, la circostanza che tale disposizione non abbia mia ricevuto il voto definitivo del Parlamento comprova che la fattispecie non ha, allo stato, disciplina speciale, di guisa che ad essa trovano applicazione le ordinarie norme codicistiche, le quali non riconoscono prerogativa alcuna in favore dei parlamentari.

Giova infine ricordare che analogo caso (quello che vide coinvolta l'onorevole Tiziana Parenti e sul quale ha relazionato testé il collega Carrara) ha trovato, ancorché a maggioranza, diversa soluzione presso la Giunta. Al riguardo si osserva che ciò rientra nell'ambito della dialettica delle idee e delle tesi giuridiche e che, comunque, soltanto la Camera, attraverso un suo voto, può creare un precedente compiutamente definito. Ogni diversa opinione, personale ovvero collegiale, an-

corché autorevole, dovrà comunque ricevere il vaglio definitivo dell'aula di Montecitorio.

Tutto ciò peraltro (e si fa esplicito riferimento ai contrastanti pronunciamenti della Giunta) appare strutturalmente connesso sia alla formazione di una prassi costituzionale sia al consolidamento di un indirizzo interpretativo. Ad avviso della Giunta, peraltro, almeno nella composizione e nel voto espresso nella seduta del 17 febbraio 1998, il vigente articolo 68 della Costituzione non consente prassi diversa ovvero interpretazione distinta da quella che, in dispositivo, qui di seguito si propone.

Per tutti questi motivi, la proposta della Giunta è nel senso di restituire gli atti all'autorità giudiziaria in quanto, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, non deve ritenersi sussistente l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'utilizzo nei confronti di deputati di intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti di terzi.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Mussi. Ne ha facoltà.

FABIO MUSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte a due casi, uno riguardante la collega Parenti e l'altro il collega Bossi, ad un identico quesito sottoposto sostanzialmente e formalmente alla Giunta e ad una doppia ed in parte confliggente proposta di decisione. È evidente che di fronte ad un problema come questo vi è un certo imbarazzo ed una certa incertezza. I nostri colleghi e noi medesimi ci siamo trovati a dover improvvisare e abbiamo dovuto farlo esattamente per quei vuoti della legislazione che poc'anzi ricordava il collega Carrara.

L'articolo 68 è stato riformato nel 1993. Non sono mai state approvate le norme applicative ed interpretative di tale articolo; ricordava Carrara che un decreto fu approvato alla Camera ma nel corso del suo iter al Senato decadde. Diverse sono le proposte di legge presentate dai gruppi giacenti, mai poste all'ordine del giorno e mai discusse. Una situazione di

sostanziale incertezza che ha costretto lo stesso Presidente della Camera ad una irrituale lettera interpretativa al pubblico ministero di Genova quando è stata sottoposta la questione riguardante l'intercettazione di terzi nella quale figurava la collega Parenti.

Se devo dire la verità, anche il testo dell'articolo 68 presenta qualche lato paradossale. La richiesta di autorizzazione per l'intercettazione equivale alla proibizione dell'intercettazione medesima; uno dei caratteri dell'intercettazione, infatti, è che essa sia sconosciuta all'intercettato. Mentre altre parti dell'articolo 68 penso siano molto ben fatte, sul punto dell'intercettazione, forse anche per la fretta, siamo stati (assumo la mia parte di responsabilità perché ero già parlamentare in quell'anno) spinti ad improvvisare il testo costituzionale. L'articolo 68 non dice nulla sull'intercettazione indiretta. Svolgeremo un dibattito sull'argomento, ma se devo anticipare qualcosa direi che l'intercettazione indiretta non può costituire un aggiramento dell'articolo 68 e delle sue proibizioni; al tempo stesso, il parlamentare non può fare da valigia diplomatica per tutti i suoi eventuali interlocutori per cui il solo apparire di un nome renderebbe non utilizzabile, nullo qualunque atto di intercettazione. Avremo da discutere in proposito e farò anche la proposta che ciò avvenga presto.

Giustamente, su proposta del Presidente, abbiamo abbinato la discussione sui casi Parenti e Bossi. Abbiamo ascoltato le relazioni di Carrara e di Bonito. Bossi, la lega: il rispettivo giudizio politico non dipende certo da quei nastri e da quelle intercettazioni. La critica, la contrarietà, il contrasto verso certe posizioni nascono dalla battaglia politica, dalle nostre esperienze. Il giudice, se vede violazioni di legalità ha il potere e il dovere di procedere; noi, qui, non siamo giudici. Devo anzi dire ai colleghi della lega che le mobilitazioni di piazza contro il giudice Papalia forse non sono un esempio luminoso (*Commenti del deputato Alborghetti*). Ma ciò non appartiene alla discussione di oggi.

Non c'è dubbio che le regole debbono essere chiare e le garanzie (in particolare se si parla dell'articolo 68 per i parlamentari) non possono essere incerte, affidate alla variabilità delle valutazioni o all'improvvisazione dei giudizi. Da questo punto di vista la giornata di oggi è importante perché possiamo esprimerci in modo nitido ed incontrovertibile. Mi pare che ci troviamo di fronte al primo pronunciamento della Camera su una richiesta di utilizzazione di un'intercettazione indiretta. È un *primus*, quindi cogliamo questa occasione. Ho ascoltato il collega Carrara e condivido entrambi i punti che sottopone alla nostra attenzione. Innanzitutto, la rivendicazione di competenza per la Giunta — e dunque per l'aula — per l'autorizzazione; in secondo luogo la proposta del diniego, di un voto sfavorevole alla richiesta. Credo infatti che se esprimessimo un parere favorevole avremmo semplicemente vanificato ed aggirato quel punto dell'articolo 68 che mi pare molto chiaro e molto prescrittivo.

Il nostro gruppo, quindi, accoglierà la richiesta del collega Carrara.

Mi pare che sulla seconda domanda di autorizzazione, quella relativa all'onorevole Bossi, la Giunta ieri abbia seguito un altro percorso. Forse avrebbe potuto prendersi qualche ora in più per la discussione, forse il dibattito è stato, ad un certo punto, troppo accelerato e troppo strozzato (vuol essere un appunto amichevole, non una critica aspra), perché forse, approfondendo meglio, si sarebbero potute superare le difficoltà. Mi sembra, infatti, che il collega Bonito non si sia espresso sul merito della richiesta, ma abbia detto semplicemente che, a proposito di quella richiesta, la Giunta si considera incompetente.

Allora dobbiamo valutare se sia fondata la posizione assunta dal collega Carrara (la Giunta e poi l'Assemblea sono competenti) oppure l'altra. Penso che la prima sia, in via di diritto, la più coerente; per questo vorrei proporre che il voto sulla domanda di autorizzazione relativa alla collega Parenti costituisca una sorta di voto di principio: per parte nostra, ci

esprimeremo a favore della relazione del collega Carrara. Una volta, quindi, che ci saremo espressi su questo aspetto, propongo che la soluzione adottata venga considerata, dal punto di vista della prassi, come un precedente. Sarà, quindi, un voto di principio ed un precedente. Dunque, ritengo che sulla base di questo voto gli atti riguardanti il collega Bossi dovrebbero essere rinviati alla Giunta, perché li consideri nuovamente alla luce, appunto, della soluzione adottata dall'Assemblea. Penso che tale mia proposta abbia in sé una certa saggezza.

Detto questo, credo che i gruppi debbano qui impegnarsi formalmente affinché nel prossimo calendario trimestrale vengano inserite le proposte che riguardano le norme interpretative dell'articolo 68 che finora sono rimaste nei cassetti. Se siamo tutti d'accordo, con il prossimo calendario potremo finalmente riempire un vuoto di cui oggi abbiamo sentito il peso (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo, dei popolari e democratici-l'Ulivo e del deputato Maroni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole La Russa, presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, colleghi, concordo con le conclusioni cui è giunto il relatore sulla domanda di autorizzazione relativa all'onorevole Parenti e concordo anche — non ho difficoltà a dirlo — con lo spirito dell'intervento dell'onorevole Mussi, presidente del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo.

Non vi è dubbio che la vicenda relativa all'onorevole Bossi non possa trovare piena soluzione se non sulla base del modo in cui la Camera si orienterà sulla vicenda Parenti. Per la verità, la Giunta ha discusso ampiamente e il dibattito si è svolto proprio in termini di principio, in occasione del parere che il Presidente Violante aveva voluto dare alla procura di Genova. La discussione è stata ampia anche sul caso Bossi. C'è una cortese,

amichevole, larvata critica da parte del presidente Mussi, sui modi e sui tempi della votazione. Ricordo che per oggi alle 14 era già fissata l'audizione dei cinque parlamentari e che di questa questione avevamo discusso per due sedute consecutive, votando all'ultimo minuto della seduta di ieri. Certo, probabilmente se si fosse discusso di più ci sarebbe stato più spazio anche per valutazioni diverse, ma ad un certo punto, come mi insegna il collega Mussi, chi ha il dovere di presiedere deve razionalizzare i lavori e portarli a compimento. Posso però assicurare che prima di votare i colleghi che avevano proposto quella eccezione sono stati messi nella condizione di esprimere chiaramente il loro pensiero e soprattutto è stato chiarito quale fosse l'oggetto della votazione.

Detto questo, a me preme soprattutto, in un certo senso, anche questo garbatamente, prendere le difese di coloro che hanno votato peraltro in maniera opposta alla mia, perché non è facile per i componenti della Giunta, che dovrebbero soltanto applicare l'articolo 68, caricarsi di un compito assai più gravoso, quello di sostituirsi continuamente ad una legge che non c'è. Manca la legge attuativa dell'articolo 68 e noi viviamo in un disagio profondo, quotidiano, sia per quanto riguarda le autorizzazioni, sia per quanto riguarda le sindacabilità, rispetto alle quali dobbiamo inventarci le procedure, le prassi, le interpretazioni, giorno dopo giorno. Quando poi i casi sono così delicati, qual è quello relativo alle autorizzazioni alle intercettazioni (e non svelo un mistero ricordando che attorno all'articolo 5 del vecchio decreto-legge si era accesa la discussione più ampia), voi capite che è facile per i componenti della Giunta dovere e potere incorrere non dico in errori, ma in valutazioni diverse, perché di volta in volta c'è da tener presente la propria impostazione culturale e giuridica, ma anche i cosiddetti precedenti, le prassi, le decisioni di altri soggetti e può benissimo accadere, come è accaduto, che una valutazione sia difforme ad un'altra.

Questo lo dico agli amici della lega e lo dico dopo aver votato in maniera difforme dalla proposta di Bonito, senza vi sia stata né possa essere indicata in alcun modo nessuna attività, nessuno spirito, nessun intento persecutorio da parte dei colleghi che hanno inteso formulare quella proposta e che poi l'hanno votata.

Detto questo, onorevole Presidente, a me resta da ricordare che a favore della interpretazione della necessità della autorizzazione anche *ex post*, cioè delle intercettazioni avvenute presso utenze terze, non milita soltanto una più ampia dottrina, ma lo stesso dottor Papalia nella sua richiesta dava esplicitamente per ammesso — sia pure egli lo riferiva dicendo esattamente « con la massima estensione interpretativa » — che fosse necessaria, quanto meno nei confronti dell'utilizzo delle intercettazioni nei confronti dei parlamentari, l'autorizzazione del Parlamento. E ancora, lo stesso testo della bicamerale, per il futuro, prevede anche in quel caso — mi pare all'articolo 86 — la necessità che sia la Camera ad autorizzare intercettazioni anche presso terzi. D'altronde, persino la stessa formulazione letterale — pur prevedendo probabilmente, con l'espressione « in qualsiasi forma », un più esplicito riferimento ai mezzi tecnici — consente un ragionamento alquanto semplice: è pacifico che per intercettare un parlamentare ci voglia l'autorizzazione. Ove non sia stato possibile, perché il parlamentare è stato « occasionalmente » intercettato, se spetta alla Camera in assoluto, come linea di principio, autorizzare tale intercettazione, è pacifico che questo debba poter avvenire anche *ex post*, anche successivamente.

E aggiungo, ma questo sarà materia di merito o per lo meno materia che oggi non affrontiamo, che ci dovremo poi porre un'altra questione altrettanto importante: se, una volta non autorizzata, per ipotesi, un'intercettazione di un parlamentare avvenuta in un'utenza « laica », chiamiamola così, quella intercettazione debba intendersi comunque come esistente e quindi in grado di produrre effetti nei confronti di terzi o debba

invece intendersi, non essendo munita della necessaria autorizzazione, come non esistente *ex ante* e quindi priva di qualunque effetto anche nei confronti di terzi. Questo è un problema che ci dovremo porre.

Un problema altrettanto importante è stabilire quale sia il momento in cui il magistrato deve necessariamente richiedere l'autorizzazione alla Camera. È il momento scelto dal dottor Papalia, dalla procura di Verona, cioè il momento della richiesta di rinvio a giudizio, o quello seguito — a mio avviso, molto più correttamente — dalla procura di Genova e cioè immediatamente prima del deposito dei verbali della intercettazione?

Sono problemi che solo una legge attuativa dell'articolo 68 può compiutamente risolvere.

Altrimenti, come emerge dalla semplice elencazione di tali questioni, alla Giunta non spetterà il compito che le è assegnato dal regolamento, ma una funzione immane, quella di farsi esegeta, interprete della Costituzione, dei regolamenti, della prassi, della giurisprudenza. E questo, cari colleghi, è veramente chiederci troppo (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, rischio con piacere di essere, per l'ennesima volta, tacciato di formalismo nell'appellarmi, ai fini dei due casi che congiuntamente stiamo esaminando, alla sufficienza e completezza del contestato testo dell'articolo 68 (*Applausi del deputato Taradash*).

Non vi è bisogno di una legge attuativa né di una integrazione ordinaria per comprendere e bene interpretare tale disposizione quanto meno nel suo ultimo comma. Anzi, anche in Giunta mi sono permesso di rammentare la non appropriatezza del ricorso, in funzione interpretativa del testo costituzionale, al decaduto disegno di legge. È un qualcosa che non esiste e non può servire neppure in

guisa di lavoro preparatorio all'interpretazione di questa norma.

Mi permetto di affermare, anzi di tornare ad affermare tale concetto perché nell'ambito dello stretto potere-dovere di interpretazione di tale disposizione vi è tutto ciò che necessita per stabilire che l'intercettazione, comunque interessante la comunicazione o la conversazione di un parlamentare, sia sottoposta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione della Camera di appartenenza. È un divieto che funziona in maniera diretta ed inequivocabile quando l'intercettazione è preventiva; l'intercettazione per casualità della vita di relazione può essere ed anzi è sempre successiva quando ad essere intercettata è l'utenza di un terzo, se nella comunicazione interviene la presenza di un parlamentare. Questa non può essere altro che un'intercettazione successiva, proprio perché riguarda un'utenza non tutelata, ma a proposito della quale può intervenire la conversazione o la comunicazione del parlamentare.

Il principio, che chiarisce in senso negativo anche questa ipotesi residuale, è quello che regge la tutela: un intervento parlato del parlamentare non può essere liberamente intercettato. Questo è il principio dal quale discende la conseguenza minore. Pertanto l'atto nullo, nel caso in cui sia compiuto nella maniera tipica, cioè con l'intercettazione di un parlamentare e basta, diviene un atto inesistente qualora l'intercettazione superi questo limite e pervenga, in una maniera obliqua, a conculcare la libertà del parlamentare tutelata dall'articolo 68. In questo caso non siamo nel campo della nullità processuale; in relazione all'intercettazione che voi impropriamente chiamate indiretta giacché è diretta nei suoi effetti, si accede alla categoria processuale dell'inesistenza, tant'è vero che l'analoga disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 270 del codice di procedura penale destina tali atti, simili a quelli dei quali stiamo parlando, cioè indiretti, alla distruzione. Di guisa che, per tale grave situazione, si vuole convertire l'inesistenza giuridica in un'inesistenza fisica.

Per quanto l'abbiate voluto edulcorare, il caso che discutiamo in via di principio è il più grave; in altre parole, la cosiddetta intercettazione indiretta è la più insidiosa, la più vulnerativa perché è la sola che, posta nell'ambito del processo penale, destina il relativo atto alla distruzione, cosa che non avviene nelle altre ipotesi. Di guisa che, signor Presidente, ragioniamo di un caso che lei aveva già bene inquadrato nella sua lettera che, su ricordo di Allan Poe, non mi permetterò di chiamare scarlatta; tuttavia, essa aveva ben guidato anche il nostro orientamento.

Siamo risultati soccombenti in Giunta. Non reco né malizia né offesa ai colleghi nel dire che è finalmente giunto il momento per il Parlamento, attraverso queste esperienze, anche negative, di rivendicare la propria dignità. Non dobbiamo essere totalmente supini davanti all'autorità che dall'esterno, in mille modi, tenta di condizionare il Parlamento (*Applausi di deputati dei gruppi di forza Italia, della lega nord per l'indipendenza della Padania e misto-CDU*)!

Questo è stato un errore, ma sarà un errore veniale se sapremo correggerlo oggi, impostando un principio che deve valere al di là di questo caso, come criterio di tutela del Parlamento, come principio attraverso il quale si tutelano tutte le libertà (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, della lega nord per l'indipendenza della Padania, del CCD, misto-CDU e del deputato Sgarbi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato, il quale credo intervenga a titolo personale e che pertanto ha diritto a cinque minuti di tempo. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, la ringrazio anche se su questa materia interveniamo tutti a titolo personale.

Signor Presidente, colleghi, credo sia opportuno capire la situazione paradossale in cui ci troviamo. Proprio in considerazione di ciò ritengo che lei abbia fatto bene, Presidente, a proporci di effettuare

una votazione di principio, anche se l'occasione specifica sarà quella rappresentata dal caso Parenti.

Il procuratore facente funzioni della Repubblica di Genova, Monetti, correttamente, a mio parere, ha interpellato il Presidente della Camera preventivamente su quale fosse l'interpretazione data dalla Camera stessa al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione nel caso di intercettazioni su parlamentari fatta attraverso l'utenza di terzi. Altrettanto correttamente, a mio parere, lei, Presidente Violante, ha assegnato la questione alla competenza della Giunta. Altrettanto correttamente, colleghi, la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ha fornito al Presidente Violante un parere secondo il quale si deve chiedere l'autorizzazione. Inoltre, altrettanto correttamente il procuratore facente funzioni della Repubblica di Genova, Monetti, ha quindi inoltrato alla Camera la richiesta di autorizzazione, salva, ma ciò è sempre possibile, l'ipotesi di sollevazione del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. Correttamente, a mio parere, la Giunta, a maggioranza, ha proposto all'Assemblea di negare questa autorizzazione. Non richiamerò a tale riguardo le valutazioni fatte prima dal collega Mussi e successivamente dal collega Mancuso da schieramenti opposti, con formulazioni tecnico-giuridiche anche diverse, ma che arrivano alla stessa positiva conseguenza. Correttamente, a mio parere, il procuratore della Repubblica di Verona, Papalia — il collega La Russa ha posto un problema circa la tempestività della richiesta, e si tratta di una questione aperta sul piano procedurale — ha chiesto alla Camera l'autorizzazione ad utilizzare intercettazioni di analoga natura concernenti terzi in cui sono coinvolti sei deputati della lega.

Colgo l'occasione, fra l'altro, per esprimere la mia solidarietà al procuratore della Repubblica di Verona (*Proteste dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*). Le riserve e le critiche possono essere le più radicali, in democrazia si può criticare l'attività giudiziaria, ma la demonizzazione e l'ag-

gressione personale, a mio parere, sono inaccettabili (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*).

Ciò detto, il procuratore della Repubblica di Verona ha fatto bene ad avanzare la richiesta di autorizzazione.

Con il massimo rispetto, con la simpatia umana e la stima che ho verso i colleghi che ieri hanno votato in un certo modo e con la stima del tutto particolare (che ho sperimentato in prima persona) per la capacità del collega Bonito, affermo che ieri la Giunta ha sbagliato (anche se a tutti accade di sbagliare). Oggi la Giunta non ci propone di concedere l'autorizzazione ad utilizzare quelle intercettazioni, anche se sarebbe una proposta discutibile ancorché lecita, visto che viene chiesta l'autorizzazione; la Giunta invece ci comunica che non dobbiamo deliberare alcunché, se non la restituzione degli atti alla procura di Verona che può utilizzare quelle intercettazioni in quanto noi non possiamo dare l'autorizzazione.

Allora il Presidente Violante, sulla scorta di un parere della Giunta, fa sapere alla procura di Genova che bisogna chiedere l'autorizzazione; la procura di Genova la chiede e la Giunta propone di non darla. La procura di Verona chiede l'autorizzazione e la Giunta propone che non vi sia alcuna autorizzazione, perché non ce n'è bisogno.

Dobbiamo quindi sciogliere questo equivoco — e io propongo di farlo in senso positivo — dichiarando che non venga data l'autorizzazione perché essa è già implicita (le motivazioni date poco fa sono fondatissime) in modo assai evidente nel terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione. La proposta di legge di cui si parla ha come firmatario il sottoscritto al quale fanno seguito le firme dei colleghi Mussi, Mattarella, Pisanu, Comino, Giovannardi, Masi, Rebuffa, D'Amico, Crema, Paissan, La Russa e Berselli e dovrà essere approvata quanto prima, anche in considerazione del fatto che è stata presentata già un anno e mezzo fa. Essa però è di attuazione dell'articolo 68, non lo innova in alcun modo. L'articolo 68 è disposizione costituzionale che vale comunque ed

è immediatamente applicabile, salvo quegli aspetti procedurali, giustamente prospettati poco fa dal presidente La Russa, che possono e devono essere disciplinati con la legge di attuazione.

Siamo di fronte ad un paradosso. A Verona la procura della Repubblica indaga, in base all'obbligatorietà dell'azione penale, e chiede un rinvio a giudizio sulla base di reati di rilevante gravità. Il 12 gennaio a Venezia, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore generale dottor Daniele, magistrato anch'esso stigmatissimo, getta l'allarme sul rischio dell'emergenza secessione. All'inizio di febbraio a Venezia, su iniziativa del procuratore generale presso la corte d'appello, lo stesso dottor Daniele, si organizza un convegno su federalismo e giurisdizione con la partecipazione di tutte le forze politiche e del segretario della lega Bossi, che è stato fotografato da tutti mentre stringe la mano al procuratore generale di Venezia. Faccio ora riferimento allo stesso distretto di corte d'appello: a Verona si indaga e si chiede il rinvio a giudizio per reati che comportano pene elevatissime, a Venezia il procuratore generale organizza un convegno di riflessione dopo aver lanciato, un mese prima, l'allarme all'emergenza secessione.

Io richiamo il Parlamento della Repubblica al fatto che la supplenza giudiziaria si verifica tutte le volte che non abbiamo noi la capacità di assumere una risposta politico-istituzionale (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-verdi-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo*). Quando la politica lascia il vuoto, esso viene coperto, anche doverosamente in presenza dell'obbligatorietà dell'azione penale, da iniziative giudiziarie. Questa è l'occasione in cui dobbiamo riaffermare con forza, si tratti di Bossi o di chiunque altro, ciò che è scritto nel terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione e al tempo stesso riassumere con altrettanta forza le responsabilità politico-istituzionali del Parlamento della Repubblica, altrimenti è inutile lagnarsi della supplenza giudiziaria (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-verdi-l'Ulivo e dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono arrivate oggi in aula due proposte della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio che, pur trattando lo stesso tema, quello relativo alla necessità di concedere la preventiva autorizzazione ai fini della utilizzabilità degli atti relativi ad intercettazioni di conversazioni telefoniche disposte originariamente a carico di terzi, ma nelle quali siano rimasti coinvolti parlamentari, arrivano alla fine ad interpretazioni e quindi a richieste completamente diverse.

Da un lato, nel caso dell'onorevole Tiziana Parenti, la Giunta ha ritenuto, ai fini dell'utilizzabilità degli atti, che fosse assolutamente necessaria la preventiva autorizzazione della Camera competente, sia in forza del principio contenuto nel terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione che, come è noto, prevede la preventiva autorizzazione per la sottoposizione dei membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma; sia perché il decreto-legge n. 555 del 1996, approvato dalla Camera ma non dal Senato e quindi decaduto, che espressamente prevedeva l'obbligo dell'autorizzazione ai fini dell'utilizzabilità, non era nient'altro che una normativa di mera attuazione dell'articolo 68 e quindi trasfondeva in chiaro un obbligo di per sé già contenuto nel precepto costituzionale.

Dall'altro lato, nel caso relativo alla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche a carico dei deputati Bossi, Calderoli ed altri, la Giunta arriva a ritenere non necessaria alcuna autorizzazione ai fini dell'utilizzabilità sul mero presupposto che non esiste alcuna norma specifica che preveda tale obbligo, dichiarandosi di fatto incompetente.

Quindi, da un lato la Giunta, anche al fine di evitare che il disposto del citato terzo comma dell'articolo 68 possa essere vanificato e facilmente aggirato, propone un'interpretazione permeata di logica giu-

ridica assolutamente conforme alla *ratio* del dato normativo, mentre dall'altro si trincera dietro la supposta esistenza di un vuoto normativo, privilegiando un dato formale che appare sospetto politicamente e censurabile giuridicamente.

Se posso esprimere compiutamente il mio pensiero, devo purtroppo ritenere che tale assurda interpretazione restrittiva e formale vuole forse preconstituire le fondamenta per un discorso a futura memoria che, prescindendo dalla rilevanza delle posizioni dei parlamentari attualmente coinvolti, serva di fatto a legittimare una posizione dominante della magistratura rispetto alle prerogative parlamentari espressamente sancite dalla Costituzione.

Questa enfaticizzazione — lo ribadisco a futura memoria — non tiene neppure conto, e per questo mi sembra strumentale, del fatto che lo stesso magistrato richiedente, pur prospettando tesi contrapposte circa la necessità di un'autorizzazione che egli stesso definisce postuma, di fatto provvede a richiedere il preventivo assenso alle Camere, dimostrando così di essere più garantista della stessa Giunta per le autorizzazioni.

Tutto ciò, consapevolmente o inconsapevolmente, non fa che riproporre nel suo complesso il tema delle immunità parlamentari, del loro contenuto, della loro ampiezza e della loro portata. L'inquadramento delle problematiche relative alle immunità parlamentari nell'attuale sistema costituzionale, anche a causa del grave momento di conflittualità istituzionale che stiamo vivendo, non sempre può risultare agevole. Il disegno costituzionale esistente, d'altronde, può anche determinare...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Manzione. Mi rivolgo alla cortesia dei colleghi che sono vicino all'onorevole Vito.

ROBERTO MANZIONE. Grazie, signor Presidente. Come dicevo, può anche determinare ed alimentare aspettative virtualmente contrapposte che si richiamano sia ai valori dell'indipendenza e terzietà del giudice, sia al valore della libertà

politica del Parlamento, determinandosi conseguentemente motivi di conflitto proprio con riguardo alla consistenza ed ai limiti delle immunità parlamentari, ovvero simmetricamente con riguardo ai limiti dell'attività giudiziaria nei confronti dei componenti le Camere.

Spinte contrapposte, ma comunque fornite di pari dignità, tendono ad evidenziare, da un lato, una rilevante accentuazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, facendo così ritenere solo in linea di principio inammissibile ogni sottrazione dei membri del Parlamento alle regole del diritto comune e, dall'altro, una pur comprensibile configurazione dell'autonomia delle Assemblee rappresentative in termini di assolutezza, che vorrebbe sottratti a qualsiasi forma di sindacato esterno i comportamenti dei membri delle Camere, dovunque tenuti e in qualsiasi modo collegati all'esercizio delle loro funzioni, ritenendosi tale prerogativa inscindibilmente connessa alla sovranità del Parlamento.

Nessuna delle due opposte concezioni però trova assoluta corrispondenza nei principi costituzionali che definiscono la posizione delle Camere nei confronti del potere giurisdizionale. Occorre perciò ricercare, come sempre, un equilibrio razionale misurato tra le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio della giurisdizione (universalità della legge, principio di legalità, obbligatorietà dell'azione penale, tutela del diritto di difesa) e la salvaguardia invece di ambiti di autonomia parlamentare sottratti al diritto comune, che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo incontestabile spazio di libertà.

Equilibrio razionale, dicevo, che sicuramente non è dato rinvenire nella proposta della Giunta relativamente alla richiesta di autorizzazione all'utilizzabilità delle intercettazioni nei confronti dei deputati Bossi, Calderoli ed altri. C'è quasi una sospetta abdicazione che, come più volte ho ribadito, appare prodromica a valutazioni e a conseguenze riconducibili ad altre fattispecie.

Non ci piace questa logica e condanniamo questa metodologia, che sacrifica tutto e tutti per il raggiungimento di scopi e risultati discutibili. Non appare possibile ritenere con ragionevole ed accettabile razionalità che debba essere preclusa, senza preventiva autorizzazione, l'intercettazione diretta a carico dei parlamentari, salvo poi ritenere che neanche ai fini della mera utilizzabilità degli atti le intercettazioni operate nei confronti dei parlamentari relativamente all'utenza di terzi debbano essere sottoposte al vaglio della Camera.

Valga per tutti il contenuto della missiva indirizzata al procuratore della Repubblica di Genova dal Presidente della Camera, il quale, nel comunicare che la Giunta aveva ritenuto necessaria la preventiva autorizzazione ai fini dell'utilizzabilità processuale delle intercettazioni, testualmente afferma: « Tale valutazione appare fondata tanto sul tenore letterale dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che fa espresso riferimento alle intercettazioni telefoniche effettuate in qualsiasi forma, quanto sul fatto che l'articolo 5 dell'ormai decaduto decreto-legge n. 555 del 1996, che recava espressamente tale prescrizione, costituiva, come recita espressamente il titolo, una mera attuazione del citato articolo 68 e dunque esplicitazione di un obbligo già di per sé contenuto nella suddetta norma costituzionale ».

È questa, colleghi, l'unica lettura possibile dell'articolo 68 della Costituzione e conseguentemente il parere della Giunta relativamente al documento n. 14 riguardante gli onorevoli Bossi, Calderoli ed altri dovrà essere disatteso.

Ho avuto il piacere stamane di confrontarmi anche con il Presidente Cossiga, il quale, sinceramente costernato, si augurava che l'Assemblea di Montecitorio ribadisse, con il voto che ci apprestiamo a dare, l'inviolabilità dei principi costituzionali, ricordando che la stessa immunità della sede parlamentare è soltanto un riflesso dell'immunità dei suoi membri e che occorre restituire certezza alle norme costituzionali relative all'indipendenza dei

membri del Parlamento, i quali, è bene ricordarlo, sono i rappresentanti della sovranità popolare che in democrazia è l'unico fondamento di ogni potere, compreso quello della magistratura (*Applausi dei deputati dei gruppi del CCD e di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Li Calzi. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe miope negare i non semplici problemi che si pongono a seguito della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche, avanzata nei confronti di cinque parlamentari della lega nonché dell'onorevole Parenti; problemi che hanno travagliato e reso alquanto difficile il lavoro della Giunta e che oggi si pongono all'attenzione dell'Assemblea.

È appena il caso di ricordare che si tratta di intercettazioni legittime, disposte dietro autorizzazione del giudice a carico di persone non appartenenti al Parlamento che sono entrate in contatto con parlamentari. Si tratta, dunque, di intercettazioni indirette per i parlamentari coinvolti ed il problema che si presenta alla riflessione ed alla decisione della Camera è quello di stabilire se sia necessaria l'autorizzazione per il loro utilizzo, sulla base dell'attuale articolo 68 della Costituzione.

Non credo che possa darsi interpretazione alcuna di questa norma che non porti, tuttavia, a concludere, come affermato dalla costante dottrina e giurisprudenza, che la Costituzione, a difesa delle prerogative del parlamentare, richieda un'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza soltanto per le intercettazioni da disporsi sulle utenze intestate a parlamentari o dagli stessi abitualmente utilizzate.

È pur vero che il richiamato articolo 68 della Costituzione aggiunge che il divieto deve ritenersi esteso a « qualsiasi forma » di intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni del parlamentare, ma è evidente che la dizione « qualsiasi

forma» debba intendersi come relativa all'utilizzo di ogni possibile mezzo tecnologico disponibile. Da questa norma non può discendere un'interpretazione estensiva che porti a ritenere che per «qualsiasi forma» si intendano anche le utenze terze.

C'è chi arriva a questa interpretazione estensiva sulla base del decreto-legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, non convertito dal Parlamento e decaduto nel dicembre 1996, il quale stabiliva la necessità dell'autorizzazione, anche se postuma, ai fini dell'utilizzo delle intercettazioni indirette a carico di un parlamentare.

Ma è proprio l'esigenza di esplicitazione e di integrazione dell'articolo 68 avvertita dal legislatore a dimostrare che, allo stato, non è data alcuna interpretazione che possa portare a ritenere necessaria un'autorizzazione postuma per intercettazioni legittimamente disposte a carico di terzi e che coinvolgono parlamentari. Da qui l'inoppugnabilità della decisione della Giunta, secondo la quale nel caso della richiesta riguardante i parlamentari della lega non può darsi luogo a procedere con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Infatti, la carenza di una legge ordinaria che regoli la materia e di una specifica legge di interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione, non può consentire un'ermeneutica che possa essere spinta fino ad interpretare una norma che allo stato non esiste.

Le continue invocazioni, rivolte alla magistratura, affinché si limiti ad applicare le leggi che esistono, esigono, oggi, una decisione della Camera coerente con i principi così spesso chiamati in causa.

Se il Parlamento non ha provveduto a legiferare diversamente in materia di intercettazioni telefoniche; se il Parlamento non ha provveduto a fissare per legge il divieto di utilizzo di intercettazioni legittimamente disposte in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza quando esse coinvolgano parlamentari, nessuno può ragionevolmente chiedere alla magistratura di non applicare la legge

che oggi vige, in attesa di quella futuribile. E la legge che vige non richiede alcuna autorizzazione *a posteriori* per intercettazioni legittimamente disposte, ancorché queste coinvolgano anche dei parlamentari.

Con riferimento al presunto contrasto in forza di una prassi che si sarebbe consolidata, va osservato che la Giunta per le autorizzazioni a procedere è stata di diverso avviso nel caso che riguarda l'onorevole Tiziana Parenti. In proposito la Giunta è pervenuta a questa decisione in base ad un'interpretazione forzata del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione. La dizione «in qualsiasi forma» anziché essere riferita correttamente ai mezzi tecnologici impiegati è stata interpretata come riferita alle intercettazioni presso utenze terze. Tutto questo sulla base delle argomentazioni che sarebbero emerse nel dibattito parlamentare in aula sul decreto attuativo dell'articolo 68 ed in particolare sull'articolo 5 — decreto oggi non più in vigore — e, quindi, sulla base dell'inesistente. La mancanza di una qualsiasi legge che regoli la materia e di una specifica legge attuativa della norma costituzionale non può indurre ad un'interpretazione estensiva che ci porti ad accertare quel che il legislatore avrebbe voluto disporre ma non ha effettivamente disposto, quel che il legislatore vorrebbe disporre sebbene non lo abbia ancora disposto.

Se l'attuale formulazione dell'articolo 68 della Costituzione fosse inequivoca (come hanno sostenuto alcuni illustri parlamentari), il Parlamento non avrebbe ritenuto necessario intervenire con una norma di integrazione e di attuazione. Se si è avvertita tale necessità, ciò significa che, allo stato, l'utilizzazione a carico di parlamentari di intercettazioni presso terzi è del tutto legittima e non necessita di alcuna autorizzazione.

Quanto ai precedenti casi risolti dalla Giunta e quindi dall'Assemblea in difformità con l'ultima decisione, non può essere ignorato che essi sono stati decisi in vigenza del decreto-legge attuativo dell'articolo 68, in seguito non convertito.

È evidente, tuttavia, che il caso che oggi richiama la nostra decisione, al pari di quello che riguarda l'onorevole Parenti, mette in evidenza una vistosa smagliatura nel sistema delle garanzie che la Costituzione pone a difesa della funzione parlamentare.

Ma se le garanzie a difesa della funzione dei parlamentari non appaiono come ingiustificati privilegi e se si ritiene che esse, anche nel moderno Stato democratico, giovino all'equilibrio dei poteri, tali garanzie non solo non devono essere smantellate, ma devono essere più puntualmente precisate per evitare dannosi conflitti.

Se questo convincimento, come ritengo, è largamente maggioritario, la coerenza vuole che il Parlamento legiferi al più presto in materia, considerato che l'articolo 68 della Costituzione, così com'è, non appare un argine sufficiente (*Applausi dei deputati del gruppo di rinnovamento italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Diliberto. Ne ha facoltà.

OLIVIERO DILIBERTO. Signor Presidente, colleghi, la situazione odierna ed i delicatissimi temi che oggi discutiamo nascono inequivocabilmente — a nostro modo di vedere — da un'incertezza nell'attuale normativa. Pertanto il primo punto che a mio avviso va sottolineato riguarda la necessità di mettere il più rapidamente possibile nel calendario una legge attuativa sull'articolo 68 della Costituzione e sulle guarentigie che attengono alla libertà personale ed alla libertà di espressione di ogni parlamentare; una legge attuativa che non presti il fianco ad equivoci e neanche ad interpretazioni discrezionali che di volta in volta possono cambiare, anche a seconda delle differenti maggioranze parlamentari, nella Giunta per le autorizzazioni come in Assemblea.

Credo che nella valutazione dei due casi dei colleghi Parenti e Bossi che stiamo discutendo dobbiamo partire da un dato, ossia che pur in presenza di intercettazioni del tutto legittime, perché ri-

guardano dei non parlamentari, la domanda che viene posta a questa Assemblea è se queste intercettazioni, in quanto coinvolgenti dei parlamentari, siano o meno legittime. Se vi è incertezza nella normativa, a noi sembra che, viceversa, su questo quesito l'articolo 68 della Costituzione sia chiaro e non si presti ad equivoci. Mi riferisco allo spirito dell'articolo 68 della Costituzione, agli intendimenti ultimi ed essenziali di questa norma.

È evidente infatti che ci troviamo di fronte ad un tema che riguarda la libertà dell'esercizio del mandato parlamentare, dunque un tema delicatissimo che ha a che fare con i principi fondamentali di ogni Parlamento democratico del mondo, non soltanto di questo. Non si tratta quindi di un tema da demandare alle discussioni, spesso, lasciatemelo dire, un po' di lana caprina che facciamo in quest'aula sul garantismo, più o meno integrale, sul quale questo gruppo ha speso parole inequivoche, cioè che il garantismo è uguale per tutti i cittadini, parlamentari e non parlamentari.

In questo caso, viceversa, noi parliamo di altro; parliamo, lo ripeto, della tutela della libertà di espressione dei parlamentari, cioè degli eletti, dei rappresentanti del popolo. In questo senso credo non ci debbano essere incertezze. Da un lato ci siamo sempre battuti e continueremo a batterci affinché sia garantita la piena indipendenza della magistratura nell'esercizio delle sue autonome funzioni e questo, cari colleghi, non è, non può né vuole essere — sicuramente non lo è dal punto di vista di questo gruppo — una sorta di referendum pro o contro i giudici che hanno inviato le richieste alla Camera, tanto meno pro o contro un giudice che ha inviato a questa Camera la richiesta di autorizzazione.

In questo senso credo vadano condannate con la massima fermezza le campagne contro questo o quel giudice che, di volta in volta, « incoccia » sulla sua strada, nel suo lavoro di magistrato, questo o quel *leader*, chiunque sia. Sono quindi da condannare in uguale misura le campagne

contro i giudici di Milano da parte di forza Italia come quelle contro il giudice Papalia da parte della lega nord (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti e di deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*). Questo punto, però, non attiene al quesito sull'indipendenza della magistratura, ma ad un altro, vale a dire quello della libertà di espressione nostra in quanto rappresentanti del popolo; attiene cioè a principi generali a nostro modo di vedere inderogabili.

Credo dunque che vada negata l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche non autorizzate, preventivamente o successivamente, da questo Parlamento, perché lo spirito dell'articolo 68 non si presta ad interpretazioni. Ciò anche perché se introducessimo il principio che le intercettazioni legali — in quanto relative all'utenza telefonica di un privato cittadino e non di un parlamentare —, là dove riguardassero un parlamentare non hanno bisogno di autorizzazione, di fatto limiteremmo in modo grave la libertà di espressione di ciascuno di noi. Questo è indipendente dal giudizio politico, che noi ovviamente manifestiamo, del più netto e profondo dissenso rispetto ai contenuti di queste intercettazioni telefoniche che, secondo noi colpevolmente, la stampa ha diffuso. Non ha a che fare con un giudizio politico, perché è indipendente dal colore e dalla collocazione in quest'aula di ciascuno dei parlamentari coinvolti.

Questo non è, contrariamente ad altri, un privilegio dei membri del Parlamento: è una delle immunità che ha a che fare con le scaturigini prime della democrazia parlamentare, con il rispetto del Parlamento, con l'intangibilità delle espressioni di ciascuno di noi nell'esercizio delle sue funzioni e nella esternazione di opinioni politiche.

In questo senso mi domando che cosa succederebbe se avallassimo, invece, il principio opposto: potrebbero verificarsi conseguenze che vanno ben al di là del caso singolo o dei casi singoli che oggi stiamo esaminando.

Credo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere abbia svolto un lavoro oggettivamente molto difficile e noi dobbiamo darle atto di averlo svolto con equilibrio e serenità. Un lavoro difficile perché vi è un vuoto della normativa ed una difficoltà interpretativa oggettiva.

Nel caso Parenti l'orientamento emerso ci sembra da condividere ed è quello che non debbano essere utilizzate le intercettazioni che riguardano un parlamentare, nello specifico la collega Parenti. Credo che una votazione di questo genere, ove desse un risultato come quello che noi auspichiamo nel senso della non utilizzabilità delle intercettazioni, possa costituire una votazione di principio e dunque un precedente. Pertanto, ove l'orientamento fosse questo, riteniamo si dovrebbe rinviare alla Giunta anche il caso del collega Bossi, affinché esso venga deciso sulla base di questo nuovo principio (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Comino. Ne ha facoltà.

DOMENICO COMINO. Presidente, dovrà darmi atto che se oggi l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi su una questione di principio che attiene all'articolo 68 della Costituzione lo si deve al fatto che nella giornata di ieri, appresa la sua intenzione di calendarizzare per oggi l'esame della domanda di autorizzazione relativa a colleghi del mio gruppo, le ho sollevato la questione della temporalità delle deliberazioni della Giunta e le ho sottoposto la necessità di esaminare congiuntamente il caso Parenti ed il caso Bossi ed altri, sui quali la Giunta per le autorizzazioni a procedere, delicatissimo organo di raccordo tra magistratura e politica, è arrivata a conclusioni diverse.

È grazie a quel mio intervento, signor Presidente, che oggi assistiamo all'autocandidatura di alcuni autorevoli colleghi al campionato mondiale di arrampicamento sui vetri. Ciascuno decide autonomamente con la propria coscienza e sulla base delle proprie considerazioni, ma si

dà il caso che quando questo Parlamento nel 1993 decise di modificare l'articolo 68 della Costituzione stabilì di prevedere espressamente al terzo comma: « Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza ».

L'espressione usata in tale norma dimostra chiaramente come un'analoga autorizzazione sia necessaria per utilizzare le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di parlamentari fatte su utenze di terzi.

Lei stesso, signor Presidente, ci informò, credo più di sei mesi or sono, in Conferenza dei presidenti di gruppo, della richiesta pervenuta dalla procura di Genova, alla quale rispose con una sua autorevole lettera nella quale si può leggere, tra l'altro (sono parole sue, signor Presidente): « di poter desumere la sussistenza di un obbligo di autorizzazione per l'utilizzazione processuale di intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali abbia preso parte un deputato. Tale valutazione appare fondata tanto sul tenore letterale dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, quanto sul fatto che l'articolo 5 dell'ormai decaduto decreto-legge n. 555 del 1996, che recava espressamente tale prescrizione, costituiva, come recitava espressamente il titolo, attuazione del citato articolo 68 e dunque esplicitazione di un obbligo già di per sé contenuto nella suddetta norma costituzionale ».

Oggi si rischiava invece di dover valutare nel merito soltanto il caso riguardante gli onorevoli Bossi ed altri. Questo era il rischio che si correva. È già molto strano, signor Presidente, che in materia di prerogative dei parlamentari le due Camere possano giungere su casi analoghi e simili a conclusioni diverse. Ma è paradossale che, nell'ambito di questa Camera, lo stesso organo arrivi a due determinazioni diverse su un assunto fondamentalmente identico (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

Ho sentito alcuni tentativi volti a giustificare questo fatto. Un collega ha parlato di una diversa valutazione della Giunta motivata dalla dialettica delle idee. Ma quale dialettica delle idee? Noi ravvisiamo in questa falsa dialettica delle idee un intento persecutorio nei confronti di un movimento politico che si chiama lega nord per l'indipendenza della Padania (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

Ho avuto modo di comunicare a molti colleghi che questi « mezzucci » non ci fanno paura. La nostra è un'opzione politica e tale rimane, al di là di qualunque tentativo intimidatorio. Se proprio volete confrontarvi con la lega sul tema dell'indipendenza, della secessione, sappiate che il luogo ideale per questo confronto è la politica, e non le aule dei tribunali, né il carcere, né gli scantinati dei servizi segreti (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*)!

Il collega Mussi ha sostenuto, coerentemente, che servono regole chiare e non incerte. Benissimo. Secondo me, non si tratta solo di calendarizzare l'esame della proposta di legge, sottoscritta dai presidenti di tutti i gruppi (ad eccezione del gruppo di alleanza nazionale, che ha presentato un autonomo provvedimento in materia), concernente le norme attuative dell'articolo 68 della Costituzione. Credo che, proprio per evitare situazioni di confusione all'interno della Giunta, sia necessario riscrivere questa parte del regolamento della Camera, per razionalizzare ed evitare gli stati confusionali di alcuni colleghi che casualmente si trovano a far parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Ben venga, allora, la votazione di principio; ben venga un approfondimento delle tematiche relative all'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione; ben venga la riforma con la quale — attenzione! — si è modificato l'articolo 68 della Costituzione, ma senza approvare la norma di attuazione e senza modificare il regolamento della Camera, antecedente alla riscrittura della norma costituzionale

(caso tipicamente italiano). Questo è quello che avvertono i cittadini, umili se vogliamo, senza disporre di molti elementi di comprensione, ma che ci sono tanto vicini. Ben vengano dunque tutte queste cose; ben vengano i passi indietro di alcuni gruppi perché prima si fanno le regole e poi si gioca, non come volete fare voi in certe occasioni, che sfalsate le regole per giocare a modo vostro.

Signor Presidente, prima dell'inizio di questo dibattito avevo presentato — lo ritengo ormai decaduto — un ordine del giorno con il quale impegnare la Camera a rinviare gli atti alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Giunta che si è dimostrata competente in un caso ed incompetente nell'altro. Siamo molto grati a quelle forze politiche che hanno riproposto il tema della libertà dei parlamentari e quindi dei gruppi politici ai quali essi appartengono e sicuramente voteremo favorevolmente sul documento Parenti perché ciò costituirà un ineluttabile principio per far sì che si affronti in modo chiaro, senza tentennamenti e con tempestività tutto il processo di riforma che attiene all'articolo 68 (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Colleghe e colleghi, il gruppo dei popolari e democratici non condivide il parere espresso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere nella seduta di ieri nei confronti dei deputati Bossi ed altri. Condivide invece e intende quindi ribadire quanto la stessa Giunta e la Presidenza della Camera ebbero ad esprimere in relazione ad analoga domanda di autorizzazione nei confronti dell'onorevole Parenti lo scorso dicembre. Le argomentazioni allora adottate a favore del fatto che l'autorizzazione fosse da ritenersi dovuta sono a nostro modo di vedere pienamente convincenti. In modo particolare sono due gli argomenti decisivi che valgono per entrambi i casi in esame. Il primo è che è sembrato

istituzionalmente corretto evitare che un'interpretazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione venisse risolta direttamente ed esclusivamente mediante un atto dell'autorità giudiziaria; il secondo argomento è che, altrimenti, sarebbe possibile aggirare il disposto del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione qualora si potessero effettuare senza alcuna autorizzazione intercettazioni su interlocutori abituali di un deputato con lo scopo di intercettare il deputato stesso. Questo è il nostro convincimento, strettamente al merito dell'interpretazione della norma della questione oggi all'ordine del giorno. Esprimeremo pertanto un voto favorevole sulla richiesta in merito al caso Parenti e sulla richiesta di rinviare alla Giunta la domanda di autorizzazione per Bossi ed altri.

Ci deve però essere consentito svolgere una valutazione politica più ampia su quanto stiamo discutendo. A nessuno può essere concesso di trasformare la valutazione di un corretto e dovuto rapporto tra istituzioni in una sorta di processo politico. Il comportamento del procuratore della Repubblica dottor Papalia è stato corretto ed ineccepibile. Ha sottoposto ad intercettazioni l'utenza di un cittadino e nel momento in cui si è reso conto che stava intercettando indirettamente un parlamentare, il procuratore di Verona ha chiesto alla Camera entro quali limiti avrebbe potuto utilizzare tale intercettazione. Non è certo responsabilità del dottor Papalia se il Parlamento per ben diciannove volte non è stato in grado di convertire in legge il decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. È dal 14 novembre del 1993 che la questione della disciplina dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni attende di essere positivamente risolta.

Il problema politico, però, non è solo questo. Il problema politico vero, sul quale nessuno ha preso posizione, ma che si è in qualche modo cercato di aggirare quest'oggi, è che a distanza di tre giorni dalla manifestazione della lega a Verona, in cui si è tentato di processare in piazza

il dottor Papalia, si tenti di trasformare l'occasione di un voto del Parlamento in un paradossale processo politico ai poteri costituiti della Repubblica, come solo pochi minuti fa, in diretta televisiva, l'onorevole Cavaliere ha cercato di fare.

Domenica scorsa l'onorevole Borghezio, con indiscutibile finezza, ha pronunciato queste parole: « Signor Papalia, vai indietro. Terrone avvisato, mezzo salvato ». Questa è solo una delle piacevolissime espressioni usate. L'onorevole Bossi, quest'oggi, in un'intervista a commento del voto espresso ieri dalla Giunta, ha dichiarato: « Alla gente andrò a chiedere di sollevarsi contro questa carogna romana, contro questa carogna italiana ».

Colleghe e colleghi, capisco che oggi stiamo parlando degli indiscutibili diritti e delle prerogative di un parlamentare, ma il Parlamento non può mai dimenticare che deve difendere le istituzioni repubblicane, in qualsiasi momento. Colleghe e colleghi, queste sono parole pesanti, sono parole pericolose, sono, soprattutto, parole violente, così lontane dall'immagine — mai tanto a sproposito evocata — del mahatma Gandhi. Qualcuno si ostina a sottolineare che sono solo parole e che non bisogna avere paura delle parole. Vorrei però ricordare che solo qualche anno fa, a poche centinaia di chilometri dai nostri confini orientali, altri personaggi improbabili hanno fornito alla gente, assai prima delle armi, un nemico storico e un linguaggio bellico. Per questo abbiamo il dovere civile ed il dovere politico, come parlamentari, di impedire che parole e strumenti di odio si impossessino dell'immaginario del paese e diventino una cosa normale. È dall'inconsapevolezza dell'odio che nascono le tragedie della storia. Per questo il Parlamento ha il dovere di difendere le istituzioni repubblicane e tutti i suoi legittimi rappresentanti e se questo vale per le prerogative dei parlamentari (compresi quelli leghisti, che riconoscono in modo intermittente legittimità al Parlamento) deve valere anche per ogni altro rappresentante delle istituzioni repubblicane. Nessun rappresentante di tali istituzioni può essere lasciato solo

nell'adempimento del suo dovere di difensore degli interessi della collettività (*Applausi dei deputati dei gruppi dei popolari e democratici-l'Ulivo e della sinistra democratica-l'Ulivo*). Quando questo è accaduto, la nostra Repubblica ha vissuto momenti bui. Non dobbiamo permettere che questo avvenga, non lo permettiamo neppure oggi, con la coerenza del voto che esprimiamo in aula a tutela delle prerogative parlamentari, ma anche con la fermezza delle nostre argomentazioni politiche a tutela di tutti i poteri della Repubblica e di tutti i rappresentanti dei poteri costituiti della Repubblica (*Applausi dei deputati dei gruppi dei popolari e democratici-l'Ulivo, della sinistra democratica-l'Ulivo e di rinnovamento italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Detomas, al quale ricordo che ha cinque minuti di tempo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE DETOMAS. Non credo, signor Presidente, che parlerò più di qualche minuto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la componente delle minoranze linguistiche del gruppo misto, ieri, alla notizia della decisione della Giunta delle autorizzazioni a procedere, ha avuto qualche momento di perplessità e di preoccupazione. L'interpretazione della Giunta, in qualche modo, andava a pregiudicare quello che per un parlamentare è un diritto sacrosanto, ossia quello di poter manifestare in libertà i suoi pensieri, insomma di svolgere la sua attività. La preoccupazione nasceva anche dal fatto che una questione analoga era stata risolta in maniera del tutto difforme, per cui quell'interpretazione suonava in qualche modo come una discriminazione, anche politica. Le considerazioni che oggi sono emerse dal dibattito in aula in qualche modo ci hanno rasserenato e ci hanno fatto capire che una qualche riflessione era maturata e che un opportuno ripensamento è stato valutato.

La carenza di una normativa di attuazione dell'articolo 68 è evidente ed è già stata ricordata qui più volte la necessità di